

Edizione di venerdì 24 Dicembre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 dicembre
di **Laura Mazzola**

ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno: regimi contabili e periodicità delle liquidazioni Iva da adottare nel 2022
di **Federica Furlani**

IVA

I problemi finanziari dell'e-commerce
di **Roberto Curcu**

CONTROLLO

L'obbligo della nomina dell'organo di controllo nelle Srl capogruppo
di **Emanuel Monzeglio**

IVA

Riforma delle aliquote ridotte Iva: via libera dall'Ecofin
di **Gennaro Napolitano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sciare a Livigno
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 dicembre

di **Laura Mazzola**



Il **dodicesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **fiscalità differita**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**” è stato dato ampio spazio al calcolo e al versamento dell’**acconto Iva 2021**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stato analizzato il **calcolo delle imposte con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. FISCALITÀ DIFFERITA: DIFFERENZE ESTRANEE

2. FISCALITÀ DIFFERITA: DIFFERENZE TEMPORANEE

1. ACCONTO IVA: PERCENTUALE METODO EFFETTIVO

10

Acconto Iva: ASD

Le ASD devono versare l'acconto Iva?

G.T.

Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfetario, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 3 dicembre 1991, n. 52.

9

Acconto Iva: contabilità presso terzi

Come deve essere calcolato l'acconto Iva per i soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità?

E.C.

I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998 possono determinare l'acconto Iva nella misura pari ai due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre, effettuata in relazione alle annotazioni eseguite a novembre.

8

Acconto Iva non dovuto per inizio attività

Sono un libero professionista che ha iniziato la propria attività nel corso dell'anno 2021. Devo versare l'acconto Iva?

A.C.

L'acconto Iva, relativo al periodo di imposta in corso, non è dovuto.

Infatti, l'attività è stata intrapresa in corso d'anno e, di conseguenza, il contribuente è esonerato dal versamento.

#7

Acconto Iva: passaggio da trimestrale a mensile

Un nostro cliente è passato da trimestrale nel 2020 a mensile nel 2021. Su quale base deve essere determinato l'acconto?

N.M.

Nella fattispecie descritta nel quesito l'acconto deve essere pari all'88 per cento di un terzo del debito Iva discendente dalla dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo di imposta 2020.

6

Registrazione contabile acconto Iva

Come è possibile rilevare l'acconto Iva in partita doppia?

T.V.

Per la rilevazione contabile del versamento dell'acconto Iva deve essere movimentato un conto, da inserire nell'attivo dello Stato patrimoniale, nell'ambito della voce C.II.5-*bis*.

Tale conto deve rilevare una variazione credito nei confronti dell'erario per l'imposta pagata. Si tratta, in sostanza, di una variazione finanziaria attiva.

La scrittura contabile è la seguente.

Erario c/acconto Iva	a	Banca c/c
----------------------	---	-----------

5

Acconto Iva: contabilità separata

Come deve essere calcolato l'acconto Iva nell'ipotesi di contabilità separata?

E.V.

In caso di tenuta obbligatoria della **contabilità separata**, *ex articolo 36 del Decreto Iva*, e presenza di **diverse periodicità di liquidazione Iva**, il relativo acconto deve essere determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

- della **liquidazione di dicembre 2020**, con riferimento all'attività "mensile";
- della **dichiarazione Iva 2021**, relativa al 2020, per quella "trimestrale".

#4

Acconto Iva: fatture considerate entro il 20/12

Ai fini del calcolo del totale delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre, quali fatture occorre considerare?

I.C.

Ai fini del calcolo del totale delle operazioni, vanno considerate, nel novero delle operazioni attive, sia quelle effettuate e registrate nei registri Iva che quelle effettuate e non ancora annotate.

Di conseguenza, nel computo devono essere ricomprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre la cui fattura immediata può essere emessa, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, entro i dodici giorni successivi o, addirittura, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

3

Fiscalità differita: differenze estranee

Potrebbe fare alcuni esempi di differenze temporanee che non impattano sul conto economico?

L.A.

Le differenze che non impattano sul conto economico sono, ad esempio, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.

2

Fiscalità differita: differenze temporanee

Quali sono le differenze temporanee che impattano sul conto economico?

R.S.

Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali.

Secondo l'attuale normativa fiscale, tali differenze derivano dagli avanzi tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi.

Si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Alcuni componenti di reddito, in tutto o in parte indeducibili o imponibili, producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un'attività o passività nello stato patrimoniale.

1

Acconto Iva: percentuale metodo effettivo

Con il metodo di determinazione dell'acconto Iva in base alle operazioni effettuate, l'importo deve essere moltiplicato per l'88%?

A.L.

La risposta è negativa.

Con il metodo effettivo l'Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100 per cento dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione dell'imposta al 20 dicembre.

Diversi, invece, sono i casi di calcolo dell'acconto basato sui dati storici o sui dati previsionali.

Il primo prevede un importo dovuto pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per l'ultimo mese, ovvero per l'ultimo trimestre, dell'anno precedente.

Il secondo prevede un importo dovuto, sempre pari all'88 per cento, di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno: regimi contabili e periodicità delle liquidazioni Iva da adottare nel 2022

di **Federica Furlani**

In prossimità della **chiusura del periodo di imposta 2021** è necessario verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2022 le **semplificazioni** previste per:

- **la tenuta della contabilità semplificata “per cassa”**, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- **l'effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva**, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Per quanto riguarda i **regimi contabili adottabili**, ricordiamo che:

- le **società di capitali** (Srl, SpA, ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- per gli **esercenti arti e professioni** il **regime di contabilità semplificata** costituisce il regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti**;
- **imprenditori, società di persone ed enti non commerciali** adottano il **regime di contabilità semplificata, disciplinato dall'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)**, se rispettano determinati limiti di ricavi percepiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario.

I limiti dei **ricavi per poter accedere al regime semplificato “per cassa”** sono i seguenti:

- **400.000 euro per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**, individuate facendo riferimento alle operazioni di cui all'[articolo 3, commi da 1 a 3 e 4 lett. a\), b\), c\), e\), f\) e h\), D.P.R. 633/1972](#);
- **700.000 euro per chi svolge altre attività**;

e bisogna far riferimento ai **ricavi percepiti** di cui agli [articoli 57 e 85 Tuir](#), ovvero:

- i **corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa**;
- i **corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali**, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

- le **assegnazioni dei predetti beni ai soci** o utilizzati in autoconsumo dal titolare;
- la **destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**;
- i **contributi in conto esercizio a norma di legge**.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**.

In caso di inizio attività in corso d'anno, nella valutazione è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che hanno percepito ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la **contabilità semplificata quale regime naturale**: l'ingresso nel regime non è pertanto subordinato ad alcuna manifestazione di volontà.

È comunque possibile **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente**, va comunicata successivamente nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva (rigo VO20 casella 2), ed è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, restando valido fino a revoca. Coloro che effettuano solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano invece l'opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

- nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente**, bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **700.000 euro**.
- nel caso di **ricavi delle attività annotati distintamente**, il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente** (ovvero quella con la quale sono stati percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 euro, altrimenti quello di 700.000 euro. In ogni caso, come precisato dalla [risoluzione 293/E/2007](#), andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 euro.

Quindi i **passaggi** da effettuare sono:

- identificare l'attività prevalente;
- verificare la soglia di ricavi percepiti dell'attività prevalente;
- verificare che il limite complessivo dei ricavi percepiti derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.000€.

Ricordiamo che il contribuente, dopo aver verificato la possibilità di tenere la **contabilità semplificata per cassa**, deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come previsto dall'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), ovvero:

- tenuta di due registri distinti (incassi e pagamenti);
- tenuta dei soli registri Iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso e pagamento.

Per quanto concerne la periodicità delle **liquidazioni Iva**, il parametro da monitorare è il **volume d'affari realizzato da imprese e professionisti** nell'anno solare precedente, indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), ovvero l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, ad **esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni** (come da quadro VE della dichiarazione Iva).

Possono dunque effettuare le liquidazioni con **cadenza trimestrale** i soggetti Iva che presentano un volume d'affari:

- non superiore a 400.000 euro, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore a 700.000 euro, negli altri casi.

Ricordiamo che, poiché la liquidazione Iva trimestrale è un'opzione (la liquidazione naturale è quella mensile), la scelta influirà anche sull'importo da versare: all'importo dell'Iva a debito, risultante dalla liquidazione trimestrale, va aggiunto infatti l'1% a titolo di **interessi per liquidazione Iva trimestrale**.

Per quanto riguarda lo **svolgimento di attività miste**, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d'affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo **VO2 casella 1 della dichiarazione Iva** relativa all'esercizio in cui è stato tenuto il **comportamento concludente**.

L'opzione è **vincolante per almeno un anno** e resta **valida fino a revoca**.

IVA

I problemi finanziari dell'e-commerce

di **Roberto Curcu**



Se non gestita in modo “smart”, **la vendita su internet rischia di portare a pesanti situazione creditorie di Iva verso lo Stato italiano.**

Ovviamente, le situazioni creditorie si generano quando è stata **pagata Iva sugli acquisti**. Ed ovviamente, le situazioni creditorie si generano quando le **vendite avvengono senza Iva** (italiana) nei confronti dei propri clienti.

Come in tutte le situazioni in cui si scambiano beni mobili materiali, ai fini Iva i ragionamenti devono sempre partire individuando il **luogo di partenza e quello di arrivo dei beni**. Quando il luogo di partenza dei beni è l'Italia, ed il luogo di arrivo è sempre l'Italia (con l'eccezione del territorio di Livigno e di Campione d'Italia), la vendita deve essere assoggettata ad Iva. In questo caso, si presume che **non si generino crediti Iva**.

Nel caso in cui il luogo di partenza della merce è l'Italia, ed **il luogo di arrivo è un Paese ExtraUE**, l'operazione **non è assoggettata ad Iva ai sensi dell'[articolo 8](#)** del Decreto Iva.

Anche nel caso in cui **il luogo di destino della merce sia situato in un altro Paese della UE** (con le esclusioni relative ai territori terzi quali le isole Canarie, il territorio del Büsingen, ecc... e l'inclusione del Principato di Monaco e dell'Irlanda del Nord), **ed il cliente sia un soggetto passivo identificato in altro Paese UE**, la vendita **non è soggetta ad Iva ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)**. Le predette operazioni sono da fatturare come “non imponibili”, e per tali operazioni sono previsti dei “vantaggi” finanziari: in particolare, **l'eventuale credito Iva che si forma può essere richiesto a rimborso addirittura trimestralmente** quando tali operazioni superano il 25% del volume d'affari; inoltre, **tali operazioni concorrono a formare il *plafond***, un meccanismo che permetterebbe di evitare o contenere il nascere di crediti Iva.

Il vero problema finanziario nasce quando la merce parte dall'Italia ed arriva in altro Paese UE, con clienti privati.

In questo caso, salvo operazioni che possono definirsi “marginali” in quanto di valore complessivo non superiore a 10.000 euro, **è dovuta l'applicazione dell'imposta nel Paese comunitario in cui la merce è stata spedita, e tale imposta viene in genere assolta mediante iscrizione al sistema OSS.**

Per capire il funzionamento del sistema OSS, si prenda il seguente **esempio**: l'impresa italiana acquista un bene per 100 euro in Italia, e paga 22 euro di Iva italiana al fornitore. Lo vende ad un privato tedesco per 200 più IVA tedesca del 19%. Il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento dovrà versare “cash” il debito di 38 di Iva tedesca; il versamento dovrà essere “cash”, nel senso che **non può essere utilizzato l'istituto della compensazione per il versamento del debito di Iva estera derivante dalla dichiarazione OSS.**

Ed il credito di 22 euro di **Iva italiana pagata ai fornitori italiani**, che fine fa?

Ipotizzando che quelle esemplificate siano le uniche operazioni del soggetto passivo, ad inizio dell'anno successivo confluiranno in una dichiarazione a credito che, come detto, **non potrà mai essere utilizzata per compensare i debiti di Iva estera nascenti da successive dichiarazioni OSS** (potrà essere però utilizzata per pagare altre imposte e contributi...).

Tale credito **dovrà essere riportato di dichiarazione in dichiarazione, fino a che, nella dichiarazione del terzo anno successivo, potrà essere chiesto a rimborso come minor credito Iva del triennio.**

La vendita effettuata verso privati comunitari, infatti, è considerata una cessione intracomunitaria dalla normativa nazionale, ma essendo esonerata dall'obbligo di fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione ed indicazione in dichiarazione, **materialmente non consente di essere inserita nei calcoli per verificare se tale soggetto ha diritto a chiederne il rimborso** (trimestralmente o anche annualmente).

Inoltre, sempre nella considerazione che le vendite verso privati comunitari sono esonerate da fatturazione e registrazione, **mancando la loro indicazione in dichiarazione, non è possibile verificare se il soggetto ha diritto all'utilizzo del *plafond*.**

Ora, l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta ad interpello n. 802/2021](#), precisa che ottenere un rimborso dopo pochi mesi, anziché dopo quasi 4 anni, è un “**regime agevolativo interno**” e per potervi accedere il contribuente **deve rinunciare ai diritti che la normativa comunitaria gli conferisce, cioè quello di evitare di dover emettere fatture per ogni vendita a distanza.**

In sostanza, **tutti i soggetti che generano crediti Iva per via delle vendite a privati comunitari con il regime OSS, se decidessero di emettere fatture per tali operazioni, potrebbero avere i requisiti per le richieste di rimborso trimestrale, ed essere qualificati come esportatori abituali ed avere diritto all'utilizzo del *plafond*.**

A parere di chi scrive, allo stato attuale della normativa e della composizione dei modelli

dichiarativi, la risposta non poteva essere differente.

Tuttavia, **se si introducessero due nuovi “rigli” nel modello dichiarativo ed in quello TR, si eviterebbe ai contribuenti di emettere svariate migliaia di fatture!**

La situazione sarebbe poi diversa se le vendite a privati comunitari venissero fatte con utilizzo di depositi all'estero, situati nello stesso Paese del cliente finale.

In questo caso, la vendita non andrebbe con il regime OSS; per la disciplina italiana, per le merci inviate dall'Italia al deposito estero, si dovrebbe emettere una **fattura non imponibile articolo 41 alla propria partita Iva estera**.

Tale operazione **concorre a formare il *plafond*** e costituisce a tutti gli effetti una operazione non imponibile ai fini del calcolo dei criteri per i rimborsi Iva. Tuttavia, è d'obbligo ricordare che **tale “vendita” a se stessi ha come base imponibile il costo di acquisto dei beni**, e non quello di presumibile futura vendita, e quindi è necessario prestare attenzione ai calcoli dei vari coefficienti.

CONTROLLO

L'obbligo della nomina dell'organo di controllo nelle Srl capogruppo

di Emanuel Monzeglio



Come ormai noto, **l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di un revisore legale** nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall'[articolo 2477 cod. civ.](#)

Entrando nel merito del citato articolo, le società a responsabilità limitata sono **obbligate** alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se **la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o al superamento di determinati parametri.**

A tal proposito, in precedenza, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo **scaturiva** se per due [esercizi consecutivi](#) la società **superava due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis cod. civ., ovvero quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria.**

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in particolare con [l'articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), ha modificato [l'articolo 2477 cod. civ.](#), prevedendo soglie diverse.

Infatti, il **D.L. 14/2019** aveva introdotto **parametri ridotti** rispetto ai precedenti, portando a **due milioni sia il totale dell'attivo sia i ricavi delle vendite** e, riducendo il **numero dei dipendenti occupati in media a dieci unità**. Come data ultima di nomina è stata prevista quella del 16 dicembre 2019.

La **soglia ribassata dei limiti unitamente alla data ultima di nomina**, aveva creato notevoli perplessità tra gli addetti ai lavori, considerando che la maggior parte delle imprese italiane sarebbero ricadute nell'obbligo di nomina, peraltro a ridosso della chiusura dell'esercizio.

In ragione di questo, è intervenuto il **D.L. 32/2019 (L. 55/2019)**, raddoppiando i limiti,

portandoli a quelli **attualmente previsti dall'[articolo 2477, comma 2, lett. c\), cod. civ.](#)**, ovvero: **totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.000.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.000.000 euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità.**

L'obbligo di nomina scaturisce al **superamento di un solo limite** su tre, **per due esercizi consecutivi** e, cessa quando per **tre esercizi consecutivi nessun limite viene superato.**

Fino a oggi è stato un susseguirsi di varie proroghe relativamente alla data "ultima" di nomina.

La prima proroga è avvenuta con **l'articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020** che ha individuato come termine **l'approvazione del bilancio 2019** e, successivamente, l'obbligo di nomina è stato ulteriormente spostato, **dall'articolo 51-bis L. 77/2020, all'approvazione del bilancio 2021.**

In ordine cronologico, **l'ultima proroga** è stata disposta **dall'[articolo 1-bis D.L. 118/2021 \(L. 147/2021\)](#)**, che ha posticipato la nomina dell'organo di controllo **con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.**

Concentrandoci principalmente sul **punto b) del citato [articolo 2477 cod. civ.](#)**, e cioè che le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, sono sorti alcuni dubbi interpretativi sul soggetto gravato da tale obbligo.

In ragione di ciò, il Tribunale di Milano con la **sentenza n. 4115/2019** è intervenuta **chiarendo la nozione di controllo rilevante** ai fini della nomina **obbligatoria** dell'organo di controllo in una Srl di cui sopra.

Nel caso di specie, la **società X controlla al 100% la società Y che a sua volta controlla il 75% della società Z, quest'ultima soggetta a revisione legale dei conti.**

In sede di delibera assembleare sulla dimissione del sindaco unico e del supplente della società X, il Presidente **riteneva di non procedere alla loro sostituzione**, quindi di **non prevedere l'organo di controllo**, in quanto a sua detta la società X non rientrava nel caso previsto dall'**[articolo 2477, comma 3, lett. b\), cod. civ.](#)** Ricorreva a tale delibera il socio Tizio, ritenendo tale proposta contraria al disposto normativo.

I giudici di legittimità hanno ritenuto **corretto il ricorso proposto dal socio Tizio**, in quanto *"l'assunzione, da parte della società, di una posizione di controllo di società tenuta alla revisione costituisce presupposto dell'obbligo di nominare l'organo di controllo"*.

Nella sentenza è stato "chiarito", altresì, il concetto della nozione di "controllo rilevante". In tal caso, **[l'articolo 2359 comma 1, codice civile](#)** prevede che *"ai fini dell'applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi"*.

Il **problema**, nel caso in esame, era quello di **stabilire quale delle società fosse tenuta all'obbligo di nomina** dell'organo di controllo, se la **società X "capogruppo"** o la **società Y che possiede il 75% del controllo di Z**.

Il Tribunale di Milano ha precisato che, in caso di gruppo a struttura complessa la norma prevede la fattispecie del **"controllo indiretto"**, ritenendo quest'ultimo pacificamente esistente tra la società X e la società Z.

La *ratio* del controllo indiretto è identica a quella della fattispecie del controllo interno e cioè che ***"il controllo è imputabile al socio che esercita, di diritto o di fatto, influenza dominante sull'assemblea ordinaria di un'altra società, in ragione dei poteri che la legge annette alla titolarità di partecipazioni quantitativamente qualificate"***.

Invero, **la società che ne controlla un'altra controlla anche le società controllate dalla controllata**, potendo replicare l'esercizio dei poteri, tramite gli amministratori nominati nella società direttamente controllata, nell'assemblea ordinaria della società controllata dalla propria controllata diretta.

La conseguenza, secondo i giudici del Tribunale di Milano, è che **la posizione di controllo deve imputarsi alla società capogruppo** in base al "potere" che **esercita indirettamente** – tramite la maggioranza dei voti o di quelli sufficienti ad avere un'influenza dominante – **sull'assemblea ordinaria** dell'ultima società della catena partecipativa, in questo caso sulla **società Z**.

Quest'ultima dovrà ritenersi **controllata solamente dalla società capogruppo** e, se la società Z è assoggettata all'obbligo di revisione legale, il medesimo obbligo incombe **solo sulla società capogruppo (X) senza che** il medesimo **gravi anche sulle intermedie (Y)**.

IVA

Riforma delle aliquote ridotte Iva: via libera dall'Ecofin

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2021: DEROGHE E NORME TEMPORANEE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'obiettivo di attribuire agli Stati membri una maggiore **flessibilità** operativa nella determinazione delle **aliquote** dell'imposta sul valore aggiunto (**Iva**), con riguardo, soprattutto, a specifici **settori economici**, i Ministri delle Finanze dell'Unione europea, all'esito del Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin) dello scorso 7 dicembre, hanno approvato una **Proposta di direttiva** destinata a emendare la normativa in materia.

In particolare, il nuovo progetto legislativo è destinato a modificare in più punti la precedente [Direttiva 2006/112/CE](#) che, appunto, detta le norme in materia di aliquote Iva.

Tali norme, finalizzate a *"salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza"*, risalgono a venti anni fa e, pertanto, non appaiono più in linea con l'attuale **contesto economico**.

Di qui la necessità di un loro ripensamento nell'ottica di un **meccanismo impositivo** caratterizzato da *"una maggiore diversità delle aliquote Iva"*, nonché da una *"maggiore flessibilità"* a favore degli Stati membri nella fissazione delle aliquote.

In particolare, nella prospettiva tracciata dalla Proposta di direttiva in esame, l'introduzione di **aliquote ridotte** per determinati **beni** e **servizi** dovrebbe *"andare a beneficio del consumatore finale e perseguire obiettivi di interesse generale"*.

Per tale motivo *"il quadro giuridico che consente l'applicazione di aliquote ridotte dovrebbe essere complessivamente coerente con altre politiche dell'Unione"* con specifico riferimento, da un lato, al **Regolamento (UE) 2021/522**, che istituisce un programma d'azione dell'UE in materia di **salute** per il periodo 2021-2027 (c.d. *"Programma UE per la salute"* – **EU4Health**) e, dall'altro, la Comunicazione della Commissione **COM (2019) 640 final** dell'11 dicembre 2019 sul c.d. **Green Deal europeo**, senza tralasciare, peraltro, la **trasformazione in senso digitale** dell'economia.

Lungo le ricordate coordinate del rafforzamento della **resilienza dei sistemi sanitari nazionali**,

dell'**economia verde e climaticamente neutra** e della **rivoluzione digitale**, quindi, appare necessario procedere a una riforma del quadro delle **aliquote Iva**, prevedendo l'estensione dell'ambito di applicazione delle aliquote ridotte sia a beni e servizi *"considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità"* sia a alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi *"rispettose dell'ambiente"* e calate nel contesto della **digital economy**.

In altri termini, è evidente *"la necessità di attualizzare e aggiornare l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte"*, attraverso una modifica della [Direttiva 2006/112/CE](#) i cui contenuti devono pertanto essere indirizzati in maniera più netta verso il perseguimento di *"specifici obiettivi di politica sociale"*.

Peraltro, con la Proposta di direttiva in esame il Consiglio Ecofin si è posto l'ulteriore obiettivo di **eliminare gradualmente** (entro il 1° gennaio 2030) le aliquote Iva ridotte o le esenzioni sui **combustibili fossili** e su altri beni aventi un **impatto ambientale** simile alle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, lungo la stessa direttrice, è previsto che le aliquote ridotte e le esenzioni per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici debbano venir meno entro il 1° gennaio 2032 (ciò per consentire ai piccoli agricoltori di avere tempo per adattarsi al nuovo contesto normativo).

Peraltro, tenuto conto della necessità di **evitare la proliferazione di aliquote ridotte per motivi di bilancio e di salvaguardia del principio della parità di trattamento**, mantenendo fermo il principio generale secondo cui le aliquote agevolate devono pur sempre *"rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale"*, in base alla nuova Proposta di direttiva si mira a consentire ai Paesi membri *"di applicare ai beni e ai servizi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5 %, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'Iva a monte"*.

I **beni** e le **prestazioni** ai quali si prevede di estendere l'applicazione di **aliquote Iva ridotte** sono, tra gli altri:

- **cessione e installazione di pannelli solari** e, più in generale, le **fonti energetiche rinnovabili**, nonché la fornitura e l'installazione di **sistemi di riscaldamento a basse emissioni altamente efficienti** che soddisfano i criteri della legislazione ambientale dell'UE (**fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas**);
- cessioni di biciclette, comprese le **biciclette elettriche**, servizi di noleggio e riparazione di tali biciclette;
- **servizi di accesso a internet** (nella consapevolezza che *"la digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività"*);
- diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla **diretta streaming** di tali manifestazioni o entrambi, diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta streaming;
- prestazioni di servizi fornite nell'ambito dello **smaltimento dei rifiuti** (smaltimento delle acque reflue, pulizia delle strade pubbliche, rimozione dei rifiuti domestici e trattamento o riciclaggio dei residui).

Gli **Stati membri** avranno tempo fino al **31 dicembre 2024** per recepire il nuovo assetto delle aliquote Iva, che entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sciare a Livigno

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Se ami la neve e gli sport invernali scegli di **sciare a Livigno**! Si trova in **Alta Valtellina**, in **Lombardia** nelle vicinanze del confine con la Svizzera. Conosciuta anche come “**Piccolo Tibet**”, offre una stagione sciistica da fine Novembre fino a Maggio. Per sciare a Livigno, sono a disposizione due **stazioni di risalita**: **Mottolino** e **Carosello 3000** a cui puoi accedere con un **unico skipass** e spostarti agevolmente tra le due aree grazie al collegamento della navetta gratuita **skilink**.

L'area **sciistica** di Livigno dispone in totale di 74 **piste tra blu, rosse e nere**, 32 **impianti di risalita** e 14 **tapis roulant**. A Mottolino, sono presenti le piste nere **Valfin** e **Giorgio Rocca** che seppur difficoltose si distinguono per la loro bellezza. Inoltre nella skiarea sono presenti le piste di **Passo Eira** perfette per chi inizia a praticare lo **sci da discesa**.

Carosello 3000 è il comprensorio principale di Livigno, qui troverai la meravigliosa pista **Blesaccia-Zuelli** che ti porta dalla cima fino al fondo valle. Se invece vuoi scivolare godendoti paesaggi da cartolina, sulla pista **Natale** potrai ammirare tutta la valle di Livigno coccolata dalla neve.

Sciare a Livigno è sinonimo di divertimento per tutti e con la presenza dei **tappeti sci** non ci sono limiti di età per vivere meravigliose giornate sulla neve. I tappeti sci conosciuti anche come **tappeti mobili** ti trasportano dal fondo fino in cima alla pista in modo alternativo sia allo skilift che alla seggiovia.

Altra attrattiva di Livigno è lo **snow park** di Mottolino, uno dei migliori park d'Europa, punto di riferimento per sciatori-skier e appassionati di **snowboard-snowboarder** che arrivano da ogni parte del mondo. Il parco si trova a quota 2400 metri e dispone di un impianto di innevamento artificiale programmato.

Se non hai mai indossato un paio di sci o vuoi migliorare le tue prestazioni, a Livigno sono a tua disposizione le **scuole di sci** distribuite nell'intera area sciistica. Tra le varie scuole presenti, degna di nota è la scuola storica del posto: la **Centrale-Scuola Sci e Snowboard Livigno**, che risale agli anni '50 e che con il passare del tempo è cresciuta fino a diventare negli anni '80 una delle scuole sci più rinomate a livello nazionale, oggi conta ben 120 maestri di sci.

A Livigno sono anche presenti vari negozi in cui è possibile **noleggiare** tutto ciò di cui hai bisogno per le tue giornate sulla neve. Quindi se non sai cosa portare, se non hai

l'**abbigliamento adeguato** o se non vuoi portare con te l'**attrezzatura** necessaria, nei **centri noleggio** troverai non solo ciò che ti serve, ma anche personale qualificato che ti guiderà nella scelta più giusta e in base al tuo grado di preparazione.

Sciare a Livigno ti porterà sicuramente a spendere molta energia, ma potrai recuperarla nelle suggestive **malghe** e i **rifugi** in cui potrai gustare strepitosi piatti tradizionali e passare piccoli momenti in completo relax.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO